

REGOLAMENTO PER IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO EBC E WELFARE TERRITORIALE

La Commissione Provinciale Terziario istituita ai sensi dell'Accordo del 20.12.12 provvede alla verifica dei requisiti di seguito indicati per l'ammissione di ogni richiesta di prestazione di cui all'Accordo del 20.12.2012 e successive modifiche previste dall' Accordo sindacale del 05.10.2016.

Resta invariato quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento della Commissione Provinciale Terziario e dalla Sezione A e Sezione B dell'Accordo del 20 dicembre 2012.

Art. 1 – Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

Per lo svolgimento dei compiti inerenti le prestazioni del "Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Territoriale" la Commissione Provinciale Terziario si riunisce in forma ridotta con la seguente composizione:

- per i datori di lavoro, da un componente provinciale di Confcommercio-Imprese per l'Italia;
- per i lavoratori, da un componente provinciale di Filcams-Cgil o Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil

I componenti della Commissione ricoprono l'incarico a rotazione secondo il calendario definito. Al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale e l'intera documentazione relativa alle domande di prestazioni è conservata presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini.

Le domande sono valutate e liquidate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del massimale eventualmente previsto per ogni prestazione.

Requisiti soggettivi per le aziende

Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito (Interventi per il mantenimento occupazionale, art. 3 paragrafo 1, Accordo del 20.12.12) è necessario che le aziende siano associate all'Ente Bilaterale Terziario della provincia di Rimini da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL, abbiano omesso di versare il contributo all'Ente e corrisposto direttamente ai dipendenti la quota EDR, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste a fronte dell'iscrizione all'Ente e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,15% calcolato su paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 24 mesi precedenti all'iscrizione.

In tal caso, le aziende dovranno presentare all'Ente:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva;
- copia del cedolino riepilogativo (mensile o annuale) o dei DM10 e UNIEMENS relativi ai 24 mesi oggetto del versamento in file formato pdf.

Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dall'art. 3 dell'Accordo del 20.12.2012 e Accordo 05.10.16, i lavoratori devono avere un'anzianità di servizio, continuativa presso la stessa azienda, non inferiore a 3 mesi. Gli interventi si applicano anche agli apprendisti con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

Requisiti oggettivi

Per beneficiare degli interventi previsti dall'art. 3 paragrafo 1 commi A) dell'accordo del 20.12.2012 deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'intesa istitutiva del "Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Territoriale".

In tale accordo, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;



5
1

- i nominativi dei lavoratori interessati alla Sospensione Collettiva;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

Art. 2 - Interventi per il mantenimento occupazionale

Contributo per sospensione collettiva

Le aziende fino a 5 dipendenti che non possano accedere ad alcun tipo di ammortizzatore sociale INPS, in caso di crisi/eventi che determinano una diminuzione dell'attività produttiva, potranno prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 10 ore (riproporzionate per i part-time comunque nel rispetto dei minimi orari previsti dal CCNL) per massimo 12 mesi oppure optare per una sospensione a zero ore per massimo 6 mesi. In questi casi EBC riconoscerà un contributo pari a 6 euro lordi all'ora come massimo per la riduzione d orario, ed un contributo di 500 euro lordi per la sospensione a zero ore .

L'accesso a questa prestazione è subordinata ad un preventivo accordo sindacale collettivo che delinea precisamente il perimetro quantitativo e temporale della riduzione oraria, nonché eventuali clausole ritenute necessarie dalle parti.

Sarà altresì necessario il consenso formale del lavoratore alla riduzione oraria utile all'accesso alla prestazione.

Si precisa che l'importo integrativo sarà mensilmente anticipato dall'azienda ai lavoratori.

ART. 3 – Interventi di Welfare Territoriale

Per beneficiare degli interventi previsti dall'art. 3 paragrafo 2 commi A), B) dell'Accordo del 20.12.2012 e dall'Accordo del 05.10.16 occorre presentare specifica domanda che sarà redatta su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Le domande verranno analizzate, entro 60 giorni dal ricevimento, dalla Commissione Provinciale Terziario la quale:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande complete di tutti i documenti richiesti, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBC la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.

a) Fruizione periodi di aspettativa non retribuita


Il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto e recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;
- copia dei certificati medici inoltrati al datore di lavoro indicanti la sola prognosi della malattia, nel caso di cui al punto B2) del Welfare Territoriale;
- copia delle buste paga relative all'aspettativa non retribuita.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

b) Fruizione periodi di congedo parentale non indennizzato dall'INPS



Il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo, entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto e recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di congedo parentale inoltrata all'INPS;
- copia delle buste paga relative al periodo di congedo.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

c) Fruizione di permessi per malattia del bambino

Il lavoratore interessato presenterà all'Ente un'unica domanda per tutte le giornate di permesso fruito nell'anno, mediante apposito modulo, entro 60 giorni dalla fruizione dell'ultimo giorno di permesso e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; la richiesta va recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dei certificati medici inoltrati al datore di lavoro indicanti la sola prognosi della malattia del bambino;
- copia delle buste paga dei periodi in cui risultino fruiti le giornate di permesso per malattia.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

d) Iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica

Per ottenere il contributo il lavoratore deve fare richiesta all'Ente mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.


Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- dichiarazione ISEE
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (munite di timbro della struttura o della società emittente);
- report delle effettive frequenze del bambino, rilasciato dalla struttura o autocertificato dal richiedente.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dal presente Regolamento e richiedibile fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.

e) Interventi per visite e per l'acquisto di protesi e ausili oculistici e uditivi

Con decorrenza dal 1 gennaio 2016; per ottenere il contributo il lavoratore deve fare richiesta all'Ente mediante apposita modulistica da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.



1



La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito o dell'acquisto;
- Certificati medici che identificano la patologia per la quale si richiede il contributo;
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 05.10.16 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno. Sono escluse le prestazioni derivanti da infortunio. Sono escluse le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale e/o dai fondi sanitari integrativi previsti dal CCNL applicato.

f) Interventi per visite mediche dentistiche e radiografia dentale

Con decorrenza dal 1 gennaio 2016, per ottenere il contributo il lavoratore deve fare richiesta all'Ente mediante apposita modulistica da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.

La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito intestate al lavoratore;
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 05.10.16 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno. Sono escluse le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale o dai fondi sanitari integrativi previsti dal CCNL applicato.

g) Interventi per servizio mensa scolastica dei figli

Con decorrenza dal 1 gennaio 2016, per ottenere il contributo il lavoratore deve fare richiesta all'Ente mediante apposita modulistica da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.

La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito intestate al lavoratore;
- dichiarazione ISEE;
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 05.10.16 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno.

h) Interventi per acquisto abbonamento parcheggio

Le modalità di fruizione della prestazione in oggetto saranno definite con apposita delibera del consiglio direttivo ad integrazione del presente regolamento e pubblicate sul sito www.ebcrimini.it.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2016, per ottenere il contributo il lavoratore deve fare richiesta all'Ente mediante apposita modulistica da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.

La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento intestate al lavoratore;
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 05.10.16 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno

i) Interventi per acquisto abbonamento mezzi pubblici

Al lavoratore/lavoratrice che utilizza mezzi pubblici per recarsi sul posto di lavoro, verrà erogato un contributo per l'acquisto di abbonamento nominativo pari ad un massimo di 150,00 euro annuali.



La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento intestate al lavoratore;
- Copia documento d'identità valido del richiedente.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 05.10.16 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno

Sono stanziati fino a un massimo di 50.000, 00 euro annui per le prestazioni previste dai punti e) f) g) h) i) del presente Regolamento. Sulla base delle disponibilità e delle richieste pervenute annualmente, le parti si riservano di adeguare i fondi stanziati per le prestazioni dei punti e) f) g) h) i)



5

5